

CODICE DEL TERZO SETTORE (Dlgs n.117/2017)

VADEMECUM

SOMMARIO

- Introduzione

- Disposizioni specifiche per le Società di mutuo soccorso

- Disposizioni generali inerenti il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

- Disposizioni generali inerenti i controlli e la vigilanza

- Altre disposizioni di carattere generale

- Disposizioni fiscali riguardanti le Società di mutuo soccorso

CODICE DEL TERZO SETTORE – VADEMECUM (aggiornato al 15 ottobre 2018)

Con il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (G.U. 02/08/2017 n. 179), **modificato e integrato secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 (G.U. 10/09/2018 n. 210)**, è stato emanato il Codice del Terzo settore (CTS) che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo settore (ETS). Il Codice è entrato in vigore il 3 agosto 2017 (articolo 104, comma 3).

Il decreto origina dalla legge-delega al Governo (6 giugno 2016 n. 106) per la riforma del Terzo settore, delle imprese sociali e per la disciplina del servizio civile universale.

La materia delegata è molto ampia e oltre 40 sono i provvedimenti regolamentari previsti per la piena attuazione del CTS. Nel frattempo, da più parti, sono stati sollecitati approfondimenti e modifiche volte a correggere le criticità emerse, alcune di queste anche di rilevante importanza e, solo in parte, risolte mediante il decreto legislativo correttivo 105/2018.

Preliminarmente all'analisi dell'articolato, è opportuno soffermarsi sull'**articolo 3** in cui si stabilisce, come regola generale, che le disposizioni del Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche agli ETS che hanno una disciplina propria. È il caso delle società di mutuo soccorso che il Codice identifica tra gli ETS (**articolo 4, comma 1**) e riconosce come disciplinate dalla legge speciale 3818/1886 e successive modificazioni (**articolo 42**).

Inoltre, il **comma 2 dello stesso articolo 3** stabilisce che agli ETS, per quanto non previsto dal CTS, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Ne consegue che le fonti normative di riferimento per le società di mutuo soccorso corrispondono al seguente **ordine gerarchico**:

1. **Legge 15 aprile 1886 n. 3818**: costituzione legale delle società di mutuo soccorso.
2. **Codice del Terzo Settore** (D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017), per quanto non disposto dalla legge speciale e in quanto compatibile.
3. **Codice Civile**, per quanto non disposto dal CTS.

Si rammenta che fino all'entrata in vigore del CTS le materie non direttamente regolate dalla L. 3818/1886 sono state "compensate", secondo criteri di interpretazione analogica, dalla legislazione cooperativistica. Attraverso il CTS è ora possibile, invece, individuare le fonti normative di riferimento per le società di mutuo soccorso in maniera chiara e certa.

Alle società di mutuo soccorso il CTS dedica specificatamente gli articoli 42, 43 e 44 (Capo VI del Titolo V) che rilevano e risolvono, nella sostanza e nella forma, alcune questioni di particolare interesse per la mutualità in un contesto normativo proprio e coerente.

Il *vademecum* parte da questi articoli per includere via via anche gli altri del Codice che interessano le società di mutuo soccorso in maniera specifica o generale in quanto ETS.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Titolo V – Di particolari enti del Terzo settore

Capo VI – Delle società di mutuo soccorso

Art. 42 – Rinvio alla legge speciale 3818/1886

L'articolo sancisce che le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni (di seguito legge 3818).

Tale determinazione implica che le società di mutuo soccorso svolgono le attività di interesse generale e non lucrative di cui agli articoli 1 e 2 della medesima legge. In proposito, l'articolo 2, comma 2 aggiunge: *Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge.*

E' da ritenersi legittima la possibilità che tali attività siano integrate, in quanto compatibili e coerenti, con le attività esercitate dagli ETS di cui all'**articolo 5** del CTS, tutte di interesse generale e senza finalità di lucro: del resto alcune delle attività ivi elencate sono già assimilate alle attività proprie delle società di mutuo soccorso.

Si ribadisce comunque che il vincolo disciplinare prioritario con la legge 3818 costituisce un interesse fondamentale per le società di mutuo soccorso anche alla luce del fatto che da esso discende l'esercizio della loro attività caratteristica primaria, ovvero l'erogazione dei sussidi, che l'articolo 5 del CTS non contempla.

Rispetto al successivo **articolo 6 del CTS**, anche per le società di mutuo soccorso è possibile esercitare **attività diverse** da quelle di cui all'art. 5, in quanto secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sempreché tali attività siano coerenti e compatibili con le finalità istituzionali di cui alla legge 3818.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della L. 3818/1886, resta fermo il principio che **le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività di impresa**. Tale attività non può essere svolta in forma commerciale lucrativa né, direttamente, in forma di impresa sociale non lucrativa. A tale proposito interviene l'articolo 1, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale) che afferma: *Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale ... gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.*

Tuttavia, nulla osta a che una società di mutuo soccorso costituisca o partecipi alla costituzione, anche in posizione maggioritaria o controllante, di una **impresa sociale** attraverso la quale poter erogare servizi e prestazioni ai propri soci e, indirettamente, a terzi.

Si tratta di un punto particolarmente sensibile per quelle società che svolgono o intendono svolgere anche attività legate alla gestione del patrimonio immobiliare, strumentali al perseguimento delle attività istituzionali.

Art. 43 – Trasformazione

E' consentita a tutte le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, nei tre anni successivi a tale data, la possibilità di trasformarsi in

- associazioni del Terzo settore,
- associazioni di promozione sociale,

mantenendo il proprio patrimonio, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 3818 che, in merito alla devoluzione, prevede testualmente:

"In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".

In sostanza, la disposizione del CTS consente alle società di mutuo soccorso che non sono nelle condizioni di svolgere le attività istituzionali di cui all'articolo 1 della legge 3818, seppure in un arco temporale ridotto (tre anni), di optare per una forma giuridica più coerente con le attività svolte, sempreché rientrino tra le tipologie previste dal CTS, potendo conservare il loro patrimonio.

Poiché, comunque, la disciplina primariamente di riferimento per le società di mutuo soccorso resta la legge 3818, al di fuori dell'eccezione sopra descritta, l'articolo 8 della medesima legge dispone sulla devoluzione del patrimonio ed esclude di fatto l'applicabilità delle disposizioni di analogo contenuto del CTS.

Art. 44 – Modifiche e integrazioni alla disciplina delle società di mutuo soccorso

Il **comma 1** sancisce che alle società di mutuo soccorso non si applica l'obbligo di versamento del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Detto obbligo scaturiva da una interpretazione delle norme sulla vigilanza di cui al D.lgs.220/2002 che, per analogia, ha ricompreso le società di mutuo soccorso tra gli enti cooperativi. L'inapplicabilità dell'obbligo contributivo, suffragata da una serie di motivazioni oggettive, è stata definitivamente sancita dal CTS.

Il **comma 2** introduce la non assoggettabilità all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese per le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.

L'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese per le società assoggettate alla legge 3818 è stato introdotto a seguito della modifica della legge 3818 mediante l'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

La deroga all'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese rappresenta per le società di piccole dimensioni assoggettate alla legge 3818 un importante risultato che consente loro di mantenere comunque la natura di società di mutuo soccorso con la sola iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore e di conseguire la personalità giuridica possibilmente secondo la procedura di seguito descritta.

Iscrizione al Registro unico del Terzo settore e conseguimento della personalità giuridica

Le società di mutuo soccorso sono tenute:

- al conseguimento della personalità giuridica, in quanto la legge 3818 che le disciplina attiene specificatamente alla loro costituzione legale;
- all'iscrizione nel Registro unico, in quanto ETS, ai sensi dell'**articolo 11 del CTS**, comma 1.

Pertanto tutte le società di mutuo soccorso che vogliono mantenere tale qualifica dovranno conseguire la personalità giuridica e l'iscrizione al Registro unico, seppure con le seguenti diverse modalità:

- Le società che hanno un versamento annuo di contributi associativi **non superiore a 50.000 euro** e che non gestiscono fondi sanitari non hanno l'obbligo di iscriversi al Registro imprese ma devono invece iscriversi al Registro unico. Queste società di mutuo soccorso potrebbero acquisire la personalità giuridica secondo le modalità di cui all'**articolo 22 del Titolo IV del CTS**.

Il precitato articolo si riferisce alle associazioni in deroga ad una previsione di legge ad esse specificatamente dedicata, ma si ritiene possa essere esteso, in assenza di una diversa disposizione, alle società di mutuo soccorso non soggette all'obbligo di iscrizione al Registro imprese poiché, in quanto ETS, ad esse si applicano le norme del CTS, se compatibili (articolo 3, comma 1 del CTS). Al riguardo la Fimiv sta lavorando all'inserimento di una specifica integrazione al CTS.

Ai sensi dell'**articolo 22 del CTS** il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente ed in particolare dalle disposizioni del CTS con riferimento alla sua natura di ETS, nonché del patrimonio minimo, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a euro 15.000 per le associazioni. Tale patrimonio può essere costituito da beni diversi dal denaro, il cui valore deve risultare da una relazione giurata. Nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

- Le società che hanno un versamento annuo di contributi associativi **superiore a 50.000 euro** e che gestiscono fondi sanitari si iscrivono obbligatoriamente, secondo le modalità definite dal decreto del Ministero dello sviluppo economico, nell'apposita sezione del Registro delle imprese della Camera di commercio, da cui discende automaticamente l'acquisizione della personalità giuridica e l'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo delle società cooperative. L'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore si intende automaticamente soddisfatta in quanto trattasi di enti del Terzo settore iscritti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore ai sensi dell'**art. 101, comma 3**.

DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Titolo VI– Del Registro unico nazionale del Terzo settore, artt. dal 45 al 54

Il Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, costituisce lo strumento operativo centrale del Codice.

L'iscrizione al Registro è condizione indispensabile per essere considerati ETS e beneficiare delle maggiori agevolazioni e minori adempimenti previsti dalla normativa.

Il comma 1 dell'articolo 45 del CTS prevede che il Registro unico sia operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia

autonoma, che a tal fine individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la struttura competente.

Il Registro si compone delle seguenti sette sezioni, di cui una dedicata alle società di mutuo soccorso (**articolo 46, comma 1**):

- a) organizzazioni di volontariato;
- b) associazioni di promozione sociale;
- c) enti filantropici;
- d) imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) reti associative;

f) società di mutuo soccorso;

g) altri enti del Terzo settore (*“le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale”*, **articolo 4, comma 1**).

L'**articolo 53** prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisca, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito dei vari atti specificati all'**articolo 48 del CTS**.

Nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, interviene la norma transitoria di cui all'articolo 101, comma 3, secondo la quale il requisito dell'iscrizione al Registro previsto dal Codice, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Sempre l'**articolo 101 al comma 2 (corretto ai sensi del decreto legislativo 105/2018)** stabilisce che, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del CTS **entro ventiquattro mesi** dalla data della sua entrata in vigore (si ricorda che l'entrata in vigore del CTS è il 3 agosto 2017). La versione del CTS antecedente il decreto correttivo 105/2018 stabiliva il termine di 18 mesi. Entro il medesimo termine, gli enti citati possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Il decreto legislativo 105/2018 correttivo del CTS non ha recepito l'istanza formulata dalla Fimiv per l'inserimento delle società di mutuo soccorso tra i beneficiari di questa previsione. Pertanto esse sono tenute a deliberare gli adeguamenti statutari in assemblea straordinaria con la presenza del notaio.

DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI I CONTROLLI E LA VIGILANZA

Titolo XI - Dei controlli e del coordinamento, artt. dal 91 al 97 - Sistema di vigilanza

Le società di mutuo soccorso iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, ai sensi dell'**articolo 92, comma 1** del CTS,

- vigila sul sistema di registrazione nel rispetto dei requisiti previsti dal Codice e monitora lo svolgimento delle attività degli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore operanti a livello regionale;

- promuove l'autocontrollo degli ETS autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale;

- predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli ETS.

La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli ETS e del sistema dei controlli al fine

di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel Codice (**articolo 95, comma 1**).

L'**articolo 93 al comma 5** consente alle reti associative iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e appositamente autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di svolgere l'attività di controllo nei confronti dei rispettivi aderenti limitatamente all'accertamento dei seguenti punti:

a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;

b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;

c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sempre l'**articolo 93 al comma 7**, infine, prevede che l'attività di controllo espletata dalle reti associative nazionali appositamente autorizzate sia sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tra le reti associative riconosciute come ETS l'**articolo 41 al comma 2** stabilisce, in particolare, che si considerano reti associative nazionali quelle che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

L'**articolo 96** stabilisce che, con apposito decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individuerà i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali.

Per le società di mutuo soccorso che sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese è richiesta la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo (art. 23 D.L. 179/2012 modificante il D.lgs. 220/2002). Queste ultime possono svolgere le revisioni nei confronti delle società di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione. La vigilanza sulle società di mutuo soccorso in capo al Ministero dello sviluppo economico ha lo scopo di accertare la conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 3818, nonché la loro osservanza in fatto. In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono la perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle imprese e dall'Albo delle società cooperative.

Al fine di semplificare e razionalizzare le procedure, con riferimento alle sole società sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, è attesa una norma di coordinamento tra i due Ministeri interessati.

ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 7 – Raccolta fondi

Il **comma 1** stabilisce che per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ETS al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 8 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il **comma 1** stabilisce che il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È perciò vietata al **comma 2** la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il **comma 3** definisce che cosa si intende per distribuzione indiretta degli utili.

Art. 10 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Gli ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti nel Registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Art. 11 - Iscrizione

Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel Registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 12 – Denominazione sociale

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 13 - Scritture contabili e bilancio e Art. 87 - Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del Terzo settore (corretti ai sensi del decreto legislativo 105/2018)

Gli ETS devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'**articolo 87**, in relazione alla tenuta e conservazione delle scritture contabili, stabilisce che gli ETS non commerciali, per l'attività complessivamente svolta, devono redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche, ivi compresi il libro giornale e il libro degli inventari (**comma 2**), atte ad

esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare, nel bilancio di cui al sopracitato articolo 13, adeguatamente e distintamente le attività indicate all'articolo 6 (attività diverse) da quelle di cui all'articolo 5 (attività di interesse generale), con obbligo di conservazione delle stesse scritture e della relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del DPR 600/1973. Inoltre, il **comma 3 dell'articolo 87** dispone per gli ETS non commerciali, che nell'esercizio delle loro attività non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 220.000 euro (importo di cui al sopracitato articolo 13), la possibilità di tenere per l'anno successivo il rendiconto di cassa al posto delle scritture contabili sopra descritte.

Art. 14 – Bilancio sociale

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro devono depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 15 – Libri sociali obbligatori

Oltre le scritture contabili e di bilancio (anche sociale) gli ETS devono tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 16 – Lavoro negli Enti del Terzo settore

I lavoratori degli ETS hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ETS, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua. Gli ETS danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

Titolo IV – Delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore

Capo III - Dell'ordinamento e della amministrazione artt. dal 23 al 31

Per quanto non disposto dalla legge 3818, in base alla gerarchia delle fonti normative stabilita dall'articolo 3 del CTS, le disposizioni riferite alle associazioni vengono assunte, per analogia, anche per le società di mutuo soccorso.

Per le associazioni, gli articoli dal 23 al 31 dispongono, sulla procedura di ammissione e sul carattere aperto dell'ente (sono fatti salvi, per le società di mutuo soccorso, i casi della mutualità mediata e dei soci sostenitori in quanto disciplinati dalla legge 3818), sull'assemblea e le sue competenze, sull'organo di amministrazione e le sue responsabilità, sull'organo di controllo e sulla revisione legale dei conti.

Per le società di mutuo soccorso rilevano i seguenti articoli a compensazione di quanto non disciplinato dalla legge 3818:

Art. 30 – Organo di controllo (corretto ai sensi del decreto legislativo 105/2018)

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al successivo articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Art. 31 – Revisione legale dei conti

Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Titolo VII – Dei rapporti con gli enti pubblici

Art. 55 - Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5 del CTS, assicurano il coinvolgimento attivo degli ETS, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

Art. 69 – Accesso al Fondo sociale europeo

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso degli ETS ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 70– Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche

Art. 71 - Locali utilizzati

Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli ETS, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.

Gli ETS, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione.

DISPOSIZIONI FISCALI RIGUARDANTI LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Titolo X - Regime fiscale degli enti del Terzo settore

Art. 79 – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Ai fini dell'accesso alle diverse agevolazioni l'ETS deve essere valutato in ragione del carattere commerciale o non commerciale della sua attività, superando la presunzione assoluta di non commercialità previste invece per le ONLUS.

Il **comma 2** stabilisce che le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

Il **comma 5** precisa che, indipendentemente dalle previsioni statutarie, gli ETS assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS e delle "attività diverse" di cui all'articolo 6 del CTS, svolte in forma d'impresa, superino, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali.

Il **comma 6 (corretto ai sensi del decreto legislativo 105/2018)** dispone inoltre che si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

In merito alle disposizioni di questo articolo è utile ricordare che la norma derivata dalla legge 3818 sulle attività proprie delle società di mutuo soccorso è molto restrittiva.

L'art. 2 della legge 3818 sancisce, infatti, che le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività di impresa e pertanto non possono, in nessun caso, rientrare tra gli enti che svolgono attività commerciale in quanto:

1. non praticano *cessione di beni* poiché tale pratica configurerebbe l'attività di impresa commerciale che è loro preclusa;
2. non erogano prestazioni di natura corrispettiva ovvero non ricevono *pagamenti di corrispettivi* né raccolgono contributi o quote supplementari assimilabili a corrispettivi poiché ai contributi o quote raccolte non corrisponde mai di necessità l'erogazione delle prestazioni sottoscritte. Tali prestazioni si rendono effettive soltanto in presenza di un bisogno manifesto del socio o dei suoi familiari. Il conferimento di contributi o quote a una

sms non comporta mai l'automatica corresponsione di una prestazione, ma unicamente la sua attesa in caso di bisogno o anche la sua mancata fruizione qualora tale bisogno non si manifesti.

Art. 82 – Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

Tale norma prevede una serie di agevolazioni rivolte agli ETS, quindi anche alle società di mutuo soccorso, ed in particolare:

Comma 2 - Trasferimenti a titolo gratuito

Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazione e alle imposte ipotecarie e catastali, i trasferimenti a titolo gratuito a favore degli ETS, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società, a condizione che siano utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (articolo 8, comma del CTS).

Comma 3 - Atti costitutivi e modifiche statutarie (corretto ai sensi del decreto legislativo 105/2018)

L'imposta di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (€ 200) per i seguenti atti posti in essere dagli ETS:

- atti costitutivi;
- modifiche statutarie (esenti da imposta di registro, se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative);
- operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da ETS, escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.

Comma 4 - Atti traslativi di immobili e diritti reali immobiliari

Le imposte di registro, ipotecarie e catastali, si applicano in misura fissa per i seguenti atti posti in essere dagli ETS:

- atti traslativi a titolo oneroso di beni immobili;
- atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.

L'agevolazione è concessa a condizione che:

- i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni, dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale;
- l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

Comma 5 - Imposta di bollo

Sono esenti da bollo:

- a. atti,
- b. documenti,
- c. istanze,
- d. contratti,
- e. copie anche se dichiarate conformi,
- f. estratti,
- g. certificazioni,
- h. dichiarazioni.

Art. 83 – Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

Tra le disposizioni abrogate dall'articolo 102 del CTS figura anche l'articolo 15, comma 1, lettera *i-bis* del Tuir che attesta il riconoscimento della detrazione fiscale del 19 per cento ai contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso.

L'abrogazione rientra nelle previsioni della legge delega di riforma del Terzo settore in merito alla razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli ETS.

Il legislatore ha però voluto conservare il vantaggio fiscale per le società di mutuo soccorso.

Il **comma 5 dell'articolo 83**, infatti, prevede la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

L'**articolo 83** prevede le seguenti due ulteriori agevolazioni che competono anche alle società di mutuo soccorso in quanto il **comma 6** stabilisce che l'intero articolo si applica agli ETS, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'**art. 8, comma 1 del CTS** (*Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro*), ossia per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

Comma 1 - detrazione pari al 30% per erogazioni liberali effettuate da persone fisiche

L'agevolazione comporta la detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore degli ETS non commerciali, che svolgono le attività di interesse generale prevista dall'art. 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

In pratica, la detrazione massima, rapportata al 30% delle liberalità con un limite massimo, in ciascun periodo d'imposta, di 30.000 euro, non potrà superare i 9.000 euro. Ai fini dei necessari controlli le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili (c/c postale, bonifico o altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.lgs. 241/1997).

Comma 2 – deducibilità delle erogazioni liberali effettuate da imprenditori

Altra fonte di finanziamento sono le liberalità in denaro o in natura a favore degli ETS non commerciali erogate da:

- Persone fisiche
- Enti
- Società

Tali liberalità sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito fiscale complessivo dichiarato.

Qualora da deduzione sia di ammontare superiore al 10% del reddito dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile negli esercizi successivi ma non oltre il quarto. La norma prevede un decreto ministeriale di attuazione.

Il **comma 3** prevede la dichiarazione di non commercialità da parte dell'ente e il **comma 4 (corretto ai sensi del decreto legislativo 105/2018)** dispone il divieto di cumulo della detraibilità e deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte della medesima erogazione.

Art. 89 – Riduzione dell'aliquota Ires

Il **comma 4** ha modificato l'art. 148, comma 3 del TUIR-DPR 917/1986 cancellando le associazioni assistenziali (tra le quali si annoverano i fondi e le casse sanitarie) tra gli enti di tipo associativo ai quali è riconosciuta la non commercialità per le attività ivi specificate. Più precisamente, il comma 3 dell'art. 148 dispone sulla non commercialità delle attività svolte con scopi istituzionali dagli enti di tipo associativo elencati, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti. La cancellazione, tra detti enti, delle associazioni assistenziali, come

disposto dall'art. 89, comma 4 del Codice del Terzo settore, fa sì che esse non possano più avvalersi delle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 148 per le citate attività. Rimane in vigore, tuttavia, il comma 1 del medesimo art. 148 del TUIR che attesta la non commercialità delle attività svolte con finalità istituzionali nei confronti degli associati o partecipanti da parte degli enti non commerciali di tipo associativo genericamente definiti e quindi le somme versate dai medesimi associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare reddito ovvero sono fiscalmente deducibili.

Il **comma 5** dispone che non si applica agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'aliquota IRES pari al 24% ridotta del 50%, già prevista dall'articolo 6 del DPR 601/73 anche per le società di mutuo soccorso con personalità giuridica.

Ciò significa che, dal momento della loro iscrizione nel Registro unico, le società di mutuo soccorso non potranno più usufruire di tale riduzione.

Art. 104 – Entrata in vigore

Il **comma 2** stabilisce che *“le disposizioni del Titolo X (Regime fiscale degli Enti del Terzo settore – Articoli dal 79 al 89), salvo quanto previsto dal comma 1 sopra commentato, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, e comunque non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del predetto registro.”*

La norma interpretativa approvata dal Parlamento il 30 novembre 2017 ha chiarito che l'articolo 104 del CTS si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche e abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del CTS. Pertanto le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del CTS continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.